

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 6 luglio 2011
relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|---|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione del 15 gennaio 2013 | L 79 | 5 | 21.3.2013 |
| ► <u>M2</u> | Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione del 1° agosto 2019 | L 258 | 1 | 9.10.2019 |
| ► <u>M3</u> | Regolamento delegato (UE) 2020/1569 della Commissione del 23 luglio 2020 | L 359 | 1 | 29.10.2020 |



**REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 6 luglio 2011

**relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva
95/57/CE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo.

A tale scopo gli Stati membri raccolgono, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati;
 - b) «anno di riferimento»: il periodo di riferimento di un anno civile;
 - c) «NACE Rev. 2»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) «NUTS»: la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell'Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - e) «ambiente abituale»: lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l'attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita;
 - f) «turismo»: l'attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall'esercizio di un'attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato;
 - g) «turismo domestico»: le visite effettuate all'interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

▼B

- h) «turismo dall'esterno» (turismo inbound): le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro;
- i) «turismo verso l'estero» (turismo outbound): le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro;
- j) «turismo nazionale»: il turismo domestico e il turismo verso l'estero;
- k) «turismo interno»: il turismo domestico e il turismo dall'esterno;
- l) «esercizio ricettivo turistico»: un'unità di attività economica a livello locale, quale definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ⁽¹⁾, che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2;
- m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l'alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà;
- n) «visite in giornata»: le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di adeguare tali definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.

Articolo 3

Tematiche considerate e caratteristiche dei dati richiesti

1. Ai fini del presente regolamento, i dati da trasmettere a cura degli Stati membri, conformemente all'articolo 9, si riferiscono al:
 - a) turismo interno, in termini di capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici e di indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I;
 - b) turismo interno, in termini di pernottamenti turistici negli alloggi non in locazione, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4 dell'allegato I;
 - c) turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente la partecipazione al turismo e le caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato II;

⁽¹⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

▼B

d) turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 3 dell'allegato II.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all'articolo 11 riguardo alle modifiche degli allegati, ad eccezione del carattere facoltativo dei dati richiesti e della limitazione dell'ambito di osservazione quali definiti negli allegati, per tener conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Nell'esercizio del potere di cui alla presente disposizione, la Commissione assicura che tutti gli atti delegati adottati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti.

*Articolo 4***Ambito di osservazione**

L'ambito di osservazione per gli obblighi di cui:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell'allegato I;
- b) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non in locazione;
- c) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo, è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell'allegato II;
- d) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e terminati durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell'allegato II;
- e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda le caratteristiche delle visite in giornata, è costituito da tutte le visite in giornata quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), salvo diversa indicazione nella sezione 3 dell'allegato II.

*Articolo 5***Studi pilota**

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di predisporre lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo e di valutare il rapporto costi-benefici della compilazione.

2. La Commissione elabora inoltre un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di sviluppare un sistema di compilazione dei dati che mostri gli effetti del turismo sull'ambiente.



Articolo 6

Criteri di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati riguardo ai periodi di riferimento dell'anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 7

Relazione di valutazione

Entro il 12 agosto 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro rilevanza e incidenza sulle imprese.

Articolo 8

Fonti di dati

Per quanto concerne la base a partire dalla quale i dati sono raccolti, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire i necessari dati statistici utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:

- a) indagini, mediante le quali è chiesto alle unità di rilevazione di fornire dati tempestivi, accurati e completi;
- b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi, se appropriati in termini di tempestività e pertinenza;
- c) appropriate procedure di stima statistica.

Articolo 9

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009.

▼B

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'allegato I e all'allegato II, sezioni 1 e 3, in forma di tabelle aggregate, conformemente a una norma di interscambio precisata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'allegato II, sezione 2, nella forma di file di microdati — in cui ciascun viaggio oggetto di osservazione costituisce un record individuale nel set di dati trasmessi — pienamente controllati, riveduti e se necessario imputati, conformemente a una norma di interscambio specificata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

▼M2

4. Gli Stati membri trasmettono:

- a) i dati annuali convalidati di cui all'allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato I;
- b) i dati mensili convalidati di cui all'allegato I, sezione 2, entro le otto settimane successive alla fine dei periodi di riferimento per gli anni di riferimento 2020 e 2021, ed entro le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento a partire dall'anno di riferimento 2022;
- c) i dati convalidati di cui all'allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione;
- d) i dati convalidati di cui all'allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.

▼B

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all'articolo 11 riguardo alle modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Qualunque modifica in tal senso tiene conto delle prassi di raccolta dei dati esistenti nei vari Stati membri.

6. Salvo ove altrimenti specificato, per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2012.

*Articolo 10***Manuale metodologico**

La Commissione (Eurostat) redige e aggiorna regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale metodologico contenente gli orientamenti sulle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento, comprese le definizioni da applicare alle caratteristiche dei dati richiesti e norme comuni intese a garantire la qualità dei dati.



Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Abrogazione

La direttiva 95/57/CE è abrogata.

Gli Stati membri trasmettono i risultati conformemente alla direttiva 95/57/CE per tutti i periodi di riferimento del 2011.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

TURISMO INTERNO

Sezione 1

CAPACITÀ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere

- 1) Da trasmettere per i dati annuali a livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|------------------|---|-----------------------------|
| NACE 55.1 | Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere | Tipo di località a) e b) |
| NACE 55.2 | Numero di esercizi Numero di posti letto | Tipo di località a) e b) |
| NACE 55.3 | Numero di esercizi Numero di posti letto | Tipo di località a) e b) |

- 2) [facoltativo] Da trasmettere per i dati annuali a livello nazionale

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|------------------|---|----------------------|
| NACE 55.1 | Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere | Classe di dimensioni |

- 3) Da trasmettere per i dati triennali a livello nazionale

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|------------------|---|-----------------|
| NACE 55.1 | Numero di esercizi dotati di una o più stanze accessibili alle persone a mobilità ridotta, compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle | |

B. Limitazione dell'ambito di osservazione

- Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l'ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto.
- Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l'ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole.
- Gli Stati membri con meno dell'1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente l'ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole).

C. Periodicità

Il primo anno di riferimento per le variabili triennali di cui alla parte A, punto 3, è il 2015.

▼B**Sezione 2****INDICE DI OCCUPAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI
(TURISMO DOMESTICO E DALL'ESTERNO)**

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

▼M2

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|---|--|--|
| Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici) | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Tipo di località a) e b) Regioni di livello NUTS 3 Mesi dell'anno di riferimento [facoltativo se l'intero Stato membro rientra nel livello NUTS 2] |
| NACE 55.1 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere | |
| NACE 55.2 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| NACE 55.3 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |

▼B

▼B

2) A livello nazionale

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|---|--|---|
| ▼M2 Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici) | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Tipo di località a) combinato con tipo di località b) Grandi città |
| ▼B NACE 55.1 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell'ospite [facoltativo] Classi di dimensioni |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Paese o area geografica di residenza dell'ospite |
| | Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere | [facoltativo] Classi di dimensioni |
| NACE 55.2 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell'ospite |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Paese o area geografica di residenza dell'ospite |
| NACE 55.3 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell'ospite |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | Paese o area geografica di residenza dell'ospite |

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati mensili a livello nazionale

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|------------------|--|-----------------|
| NACE 55.1 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |

▼B

| Tipo di alloggio | Variabili | Disaggregazioni |
|------------------|--|-----------------|
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere | |
| NACE 55.2 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| NACE 55.3 | Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |
| | Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici | |

C. Limitazione dell'ambito di osservazione

- 1) Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l'ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto.
- 2) Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l'ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole.
- 3) Gli Stati membri con meno dell'1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente l'ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole).
- 4) Quando si applica una limitazione dell'ambito di osservazione come descritto ai punti 1, 2 o 3, va trasmessa annualmente una stima del numero totale di pernottamenti di residenti e di non residenti, durante l'anno di riferimento, negli esercizi ricettivi turistici esclusi dall'ambito di osservazione.
- 5) Per il primo anno di riferimento per il quale sono richiesti dati dal presente regolamento, la stima di cui al punto 4 è trasmessa entro i dodici mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.
- 6) Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente l'ambito di osservazione per il tasso di occupazione netta delle camere in alberghi e alloggi simili, includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 25 o più camere.

▼ M2**▼ B****Sezione 3**

CLASSIFICAZIONI DA APPLICARE PER LA SEZIONE 1 E LA SEZIONE 2

A. Tipo di alloggio

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di alloggio, con riferimento ai gruppi 55.1, 55.2 e 55.3 della NACE, sono le seguenti:

- alberghi e alloggi simili,
- alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni,
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

B. Tipo di località a)

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di località a), con riferimento al grado di urbanizzazione del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- zona a forte densità demografica,
- zona intermedia,
- zona a scarsa densità demografica.

C. Tipo di località b)

Le due categorie da utilizzare per il tipo di località b), con riferimento alla vicinanza al mare del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- costiera,
- non costiera.

D. Classe di dimensioni

Le tre categorie da utilizzare per la classe di dimensioni, con riferimento al numero di camere degli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- esercizi di piccole dimensioni: meno di 25 camere,
- esercizi di medie dimensioni: tra 25 (compreso) e 99 camere,
- esercizi di grandi dimensioni: 100 o più camere; da rilevare separatamente su base facoltativa: «tra 100 e 249 camere» e «250 o più camere».

E. Paesi e aree geografiche

Le categorie da utilizzare per il paese o per l'area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- Unione europea (l'Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro,
- Associazione europea di libero scambio (EFTA); da rilevare separatamente: Islanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein),

▼ M3

- altri paesi europei (diversi dai paesi dell'UE o EFTA ed esclusi Regno Unito, Russia, Turchia e Ucraina),

- Regno Unito,

▼ B

- Russia,
- Turchia,
- Ucraina,

▼B

- Africa; da rilevare separatamente: Sud Africa,
- America settentrionale; da rilevare separatamente: Stati Uniti d’America, Canada,
- America centrale e meridionale; da rilevare separatamente: Brasile,
- Asia; da rilevare separatamente: Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea,
- Australia, Oceania e altri territori; da rilevare separatamente: Australia.

▼M2

F. Grandi città

Le grandi città per le quali sono trasmessi i dati sono conformi all’articolo 4 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e includono almeno:

- le grandi città che, congiuntamente, rappresentano il 90 % dei pernottamenti annuali in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città del paese;
- la capitale;
- tutte le grandi città con un numero di abitanti pari o superiore a 200 000.

A tal fine, le grandi città sono le unità amministrative locali (*local administrative units*, LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in un centro urbano; un centro urbano è un agglomerato di celle della griglia contigue di 1 km² con una densità di almeno 1 500 abitanti per km² e una popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. La Commissione (Eurostat), congiuntamente agli Stati membri, aggiorna periodicamente l’elenco delle grandi città. Il 31 dicembre dell’anno di riferimento gli Stati membri trasmettono i dati relativi al più recente elenco delle grandi città disponibile.

▼B**Sezione 4****TURISMO INTERNO IN ALLOGGI NON IN LOCAZIONE**

A. Variabili da trasmettere per i dati annuali

[facoltativo] Numero di pernottamenti turistici in alloggi non in locazione durante l’anno di riferimento.

B. Disaggregazione

[facoltativo] La variabile di cui alla parte A è ripartita per paese di residenza dei visitatori per i residenti dell’Unione, mentre i visitatori residenti in paesi fuori dall’Unione sono raggruppati in un’unica categoria complementare.



ALLEGATO II

TURISMO NAZIONALE

Sezione 1

PARTECIPAZIONE AL TURISMO PER MOTIVI PERSONALI

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

| Variabili | Disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali | Disaggregazioni sociodemografiche |
|--|--|---|
| 1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che partecipano al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento 2. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento | a) Qualsiasi viaggio (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con almeno 1 pernottamento) b) Solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno 1 pernottamento, ma nessun viaggio verso l'estero) c) Solo viaggi verso l'estero (persone che hanno effettuato come minimo 1 pernottamento, ma nessun viaggio domestico) d) Viaggi domestici e verso l'estero (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno 1 pernottamento e come minimo 1 viaggio verso l'estero con almeno 1 pernottamento) e) Brevi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con 1 fino a 3 pernottamenti) f) Lunghi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con 4 o più pernottamenti) g) Lunghi viaggi, solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con 4 o più pernottamenti, ma nessun viaggio verso l'estero con 4 o più pernottamenti) h) Lunghi viaggi, solo viaggi verso l'estero (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio verso l'estero con 4 o più pernottamenti, ma nessun viaggio domestico con 4 o più pernottamenti) i) Lunghi viaggi, viaggi domestici e verso l'estero (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con 4 o più pernottamenti e almeno 1 viaggio verso l'estero con 4 o più pernottamenti) | 1. Sesso 2. Gruppo di età ► MI 3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito ◀ 4. [facoltativo] Condizione lavorativa 5. [facoltativo] Reddito familiare |

Le disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati triennali

| Variabili | Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti) | Disaggregazioni sociodemografiche |
|---|--|-----------------------------------|
| 1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento (ossia che non hanno effettuato | a) Motivi economici (mancanza di soldi per effettuare viaggi, persone che non possono permettersi di andare in vacanza) | 1. Sesso 2. Gruppo di età |

▼ **B**

| Variabili | Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti) | Disaggregazioni sociodemografiche |
|---|--|---|
| alcun viaggio con almeno un pernottamento per motivi personali durante l'anno di riferimento) | b) Mancanza di tempo libero a causa di impegni familiari c) Mancanza di tempo libero per motivi di lavoro o di studio d) Motivi di salute o mobilità ridotta e) Persone che preferiscono restare a casa, non hanno voglia di viaggiare f) Motivi di sicurezza g) Altri motivi | ► M1 3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito ◀ 4. [facoltativo] Condizione lavorativa 5. [facoltativo] Reddito familiare |

Le disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l'anno di riferimento vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il 2013.

C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche

- 1) *Sesso*: maschio, femmina.
- 2) *Gruppo di età*: meno di 15 anni [facoltativo], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più, con subtotali per le classi 25-44 e 45-64 anni.
- 3) ► **M1** *Livello di istruzione conseguito*: al massimo istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria), istruzione terziaria. ◀
- 4) *Condizione lavorativa*: occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente); disoccupato; studente (o alunno); in altra condizione, non nelle forze di lavoro.
- 5) *Reddito familiare*: in quartili.

Sezione 2

VIAGGI TURISTICI E PERSONE CHE EFFETTUANO TALI VIAGGI

A. Variabili da trasmettere

| | Variabili | Categorie da trasmettere | Periodicità |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Mese di partenza | | Annuale |
| 2. | Durata del viaggio in numero di notti | | Annuale |
| 3. | [solo per i viaggi verso l'estero] Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale | | Triennale |
| 4. | Principale paese di destinazione | Secondo l'elenco dei paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell'articolo 10 del presente regolamento | Annuale |

▼ **B**

| | Variabili | Categorie da trasmettere | Periodicità |
|----|--|--|-------------|
| 5. | Motivo principale del viaggio | a) Motivo personale: piacere, svago o riposo b) Motivo personale: visita ad amici e parenti c) Motivo personale: altro (ad esempio, pellegrinaggio, cure mediche, ecc.) d) Motivo di lavoro o professionale | Annuale |
| 6. | [solo per i viaggi per motivi personali] Tipo di destinazione (possibilità di risposte multiple) | a) Città b) Mare c) Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.) d) Crociera e) Montagna (collina, altopiani, ecc.) f) Altro | Triennale |
| 7. | [solo per i viaggi per motivi personali] Partecipazione di bambini | a) Sì b) No | Triennale |

▼ **M2**

| | | | |
|----|-------------------------------|--|---------|
| 8. | Mezzo di trasporto principale | a) Aereo (servizi di volo, di linea o charter, o altri servizi aerei) b) Via d'acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio ecc.) c) Treno d) Bus, pullman (regolare/di linea o occasionale/non di linea) d1) [facoltativo] Bus o pullman regolare/di linea d2) [facoltativo] Bus o pullman occasionale/non di linea e) Autoveicolo privato (di proprietà o in leasing, comprese le autovetture di amici/familiari) f) Autoveicolo a noleggio [comprese le piattaforme di condivisione di passaggi (<i>ride-sharing</i>) o di autovetture (<i>car-sharing</i>)] g) Altro (ad esempio bicicletta) | Annuale |
| 9. | Tipo di alloggio principale | a) Alloggi in locazione: alberghi e alloggi simili b) Alloggi in locazione: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali) c) Alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un'abitazione d) Alloggi in locazione: altri alloggi in locazione (ostelli della gioventù, porti turistici, stabilimenti di cura ecc.) e) Alloggi non in locazione: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze f) Alloggi non in locazione: alloggi di parenti e amici ceduti a titolo gratuito g) Alloggi non in locazione: altri alloggi non in locazione | Annuale |

▼ M2

| | Variabili | Categorie da trasmettere | Periodicità |
|------|---|---|-------------|
| 10. | Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale | a) Sì b) No | Triennale |
| 11. | Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del tipo di alloggio principale | a) Direttamente presso il fornitore dell'alloggio b) Attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un'agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza con un catalogo di multipli fornitori di alloggi c) Prenotazione non necessaria | Triennale |
| 11a. | [Solo per i viaggi con alloggio prenotato via Internet attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un'agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza; solo per i viaggi per i quali il tipo di alloggio principale è «alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un'abitazione»] Prenotazione del tipo di alloggio principale mediante un sito web o un'app quale Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway | a) Sì b) No | Triennale |
| 12. | Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale | a) Sì b) No | Triennale |
| 13. | Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale | a) Direttamente presso il fornitore del servizio di trasporto b) Attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator o un portale c) Prenotazione non necessaria | Triennale |
| 13a. | [Facoltativo] [Solo per i viaggi con trasporto prenotato via Internet attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator o un portale] Prenotazione del mezzo di trasporto principale mediante un sito web o un'app quale BlaBlaCar | a) Sì b) No | Triennale |
| 14. | Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso | a) Sì b) No | Triennale |
| 15. | Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del pacchetto | a) Sì b) No | Triennale |
| 15a. | Spesa del singolo turista durante il viaggio per i pacchetti | | Annuale |

▼ **B**

| | Variabili | Categorie da trasmettere | Periodicità |
|-----|--|--|-------------|
| 16. | Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il trasporto | | Annuale |
| 17. | Spesa del singolo turista durante il viaggio, per l'alloggio | | Annuale |
| 18. | [facoltativo] Spesa del singolo turista durante il viaggio per cibi e bevande in bar e ristoranti | | Annuale |
| 19. | Altra spesa del singolo turista durante il viaggio (19a); da rilevare separatamente: beni durevoli e di valore | | Annuale |
| 20. | Profilo del visitatore: sesso, in base alle seguenti categorie | a) Maschio b) Femmina | Annuale |
| 21. | Profilo del visitatore: età, in anni compiuti | | Annuale |
| 22. | Profilo del visitatore: paese di residenza | | Annuale |
| 23. | ► M1 [facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione conseguito ◀ | ► M1 a) Al massimo istruzione secondaria di primo grado; b) Istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria); c) Istruzione terziaria ◀ | Annuale |
| 24. | [facoltativo] Profilo del visitatore: condizione lavorativa | a) Occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente) b) Disoccupato c) Studente (o alunno) d) In altra condizione, non nelle forze di lavoro | Annuale |
| 25. | [facoltativo] Profilo del visitatore: reddito familiare in quartili | | Annuale |

B. Limitazione dell'ambito di osservazione

L'ambito di osservazione è costituito da tutti i viaggi turistici con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale, terminati durante il periodo di riferimento ed effettuati dalla popolazione residente di età pari o superiore ai 15 anni. I dati sulla popolazione di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente in via facoltativa.

C. Periodicità

- 1) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti 3, 6 e 7, è il 2013.
- 2) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti da 10 a 15 è il 2014.



Sezione 3

VISITE IN GIORNATA

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere annualmente (visite verso l'estero in giornata)

| Variabili | [facoltativo] Disaggregazioni | [facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
|--|---|--|
| 1. Numero di visite verso l'estero in giornata per motivi personali | a) per paese di destinazione | 1. Sesso |
| 2. Numero di visite verso l'estero in giornata per motivi di lavoro | | 2. Gruppo di età |
| 3. Spese sostenute durante le visite verso l'estero in giornata per motivi personali | a) per paese di destinazione b) per categoria di spesa: trasporti, acquisti, ristoranti/bar, altro | ► M1 3. Livello di istruzione conseguito ◀ |
| 4. Spese sostenute durante le visite verso l'estero in giornata per motivi di lavoro | | 4. Condizione lavorativa |
| | | 5. Reddito familiare |

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere ogni tre anni (visite domestiche in giornata)

| Variabili | [facoltativo] Disaggregazioni | [facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
|--|---|--|
| 1. Numero di visite domestiche in giornata per motivi personali | | 1. Sesso |
| 2. Numero di visite domestiche in giornata per motivi di lavoro | | 2. Gruppo di età |
| 3. Spese sostenute durante le visite domestiche in giornata per motivi personali | a) per categoria di spesa: trasporti, acquisti, ristoranti/bar, altro | ► M1 3. Livello di istruzione conseguito ◀ |
| 4. Spese sostenute durante le visite domestiche in giornata per motivi di lavoro | | 4. Condizione lavorativa |
| | | 5. Reddito familiare |

C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche

Le classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche sono elencate alla sezione 1, parte C, del presente allegato.

D. Limitazione dell'ambito di osservazione

L'ambito di osservazione è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dai residenti di età pari o superiore ai 15 anni. I dati relativi ai residenti di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente su base facoltativa.

E. Periodicità e primo periodo di riferimento

1) Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte A sono trasmesse annualmente, con separata indicazione dei quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2014.

2) Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte B sono trasmesse ogni tre anni, con separata indicazione dei quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2015. Limitatamente al primo periodo di riferimento la trasmissione è facoltativa.